

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CNGR

ARTICOLO 1

OGGETTO

- 1.** Presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è costituito il Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), le cui funzioni sono esplicitate art. 21, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 artt. 62 e 63 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134; D.D. n. 3164 del 4 dicembre 2015 "Modalità procedurali albo REPRISE".
- 2.** Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento del CNGR e stabilisce le linee comportamentali fondamentali, con particolare riguardo all'assenza di incompatibilità all'osservanza dei principi deontologici e di riservatezza.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CNGR

- 1.** Il CNGR è un organo collegiale nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. E' presieduto da uno dei propri componenti, eletto a maggioranza semplice dallo stesso CNGR.
- 2.** Il Presidente dirige e coordina l'attività del CNGR assicurando che esso operi nei campi di propria competenza e nel rispetto degli interessi generali del MIUR e dell'intera comunità scientifica.
- 3.** Il CNGR può nominare, a maggioranza semplice, uno o più delegati, con incarichi operativi specifici su materie di competenza del CNGR.
- 4.** Il CNGR elegge al suo interno un Vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo, o su richiesta dello stesso.
- 5.** Qualora un membro del CNGR sia assente ingiustificato alle riunioni collegiali per tre volte consecutive, il Presidente informa il Ministro pro-tempore per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

- 6.** Il CNGR ha facoltà di consultare o invitare esperti e rappresentanti di istituzioni universitarie o di enti di ricerca o di organismi di ricerca su temi pertinenti all'esercizio delle sue funzioni.
- 7.** Il CNGR può costituire al proprio interno specifici gruppi di lavoro (o sottocomitati), e chiedere al Ministro, in via del tutto eccezionale e per argomenti di particolare complessità e/o urgenza, o che richiedano una specifica ed elevata professionalità non rinvenibile all'interno dello stesso CNGR, di essere temporaneamente integrato, a titolo puramente onorifico, da uno o più esperti esterni, da esso stesso designati.

ARTICOLO 3

RIUNIONI

- 1.** Il CNGR si riunisce previa convocazione scritta, inviata tramite posta elettronica, con preavviso di almeno sette giorni, riducibili a tre in casi di comprovata urgenza. La convocazione, disposta dal Presidente e formalmente sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio III - Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, della Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché delle materie da trattare. Sono consentite anche riunioni telematiche; a tale scopo ogni componente del CNGR è tenuto a fornire i propri indirizzi di posta elettronica o skype, e a comunicare tempestivamente eventuali loro variazioni.
- 2.** Il CNGR si riunisce, indicativamente, con cadenza mensile, su convocazione del Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 3.** Per motivi di comprovata urgenza, la convocazione della riunione può essere disposta dalla Direzione Generale competente.
- 4.** Il CNGR può riconvocarsi durante una riunione per continuare la trattazione degli argomenti in discussione, senza ulteriore avviso di convocazione e senza il rispetto dei tempi di preavviso previsti al comma 1, salvo l'obbligo di avvertire, anche telefonicamente, i componenti non presenti alla riunione.
- 5.** Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del CNGR.

- 6.** Il CNGR assume i propri orientamenti a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
- 7.** Le riunioni del CNGR non sono pubbliche e si tengono presso il MIUR.
- 8.** Dello svolgimento di ogni riunione è redatto un apposito verbale, firmato dal Presidente.
- 9.** Le funzioni di Segreteria del CNGR sono assicurate dall'Ufficio III (Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca) appartenente alla Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.

ARTICOLO 4

LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI

- 1.** I componenti del CNGR sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni. Sono tenuti ad assicurare un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale.
- 2.** Il comportamento del CNGR è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione nei confronti di tutti i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da esso svolta.
- 3.** I componenti del CNGR e l'ufficio di segreteria evitano, nei rapporti privati, ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri, senza indulgere a trattamenti di favore. I componenti del CNGR assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni, e non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio, né di queste fruiscono.
- 4.** Nello svolgimento dei propri compiti i componenti del CNGR e l'ufficio di segreteria non assumono impegni, né fanno promesse o rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CNGR; non promuovono incontri informali con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini della propria attività, né vi partecipano, se a ciò non sono espressamente autorizzati dal Presidente (per i componenti del CNGR) o dal dirigente responsabile (per i funzionari addetti alla segreteria).

- 5.** Ai componenti del CNGR e all'ufficio di segreteria è fatto divieto di accettare doni o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività del CNGR, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.
- 6.** I componenti del CNGR, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse. Essi hanno obbligo di astenersi in tutti i casi in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
- 7.** I componenti del CNGR e l'ufficio di segreteria sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. In particolare, essi sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie e a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dal MIUR e comunicati formalmente alle parti.
- 8.** La corretta applicazione delle linee guida comportamentali è valutata dal CNGR stesso, che ne riferisce al MIUR, su casi concreti, in caso di palesi violazioni.